

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21/02/2018) 22-08-2018, n. 38792

Il rifiuto sanitario solo da processi sanitari

1. Con sentenza in data 25.3.2016 il Tribunale di Agrigento ha condannato T.G. e F.V. alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda oltre spese, per la contravvenzione di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p., D.Lgs. n. 152 del 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a), e b), perchè il primo, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa Isola Felice, e la seconda, quale responsabile della struttura di (OMISSIS), avevano smaltito, in assenza della prescritta autorizzazione amministrativa, i seguenti rifiuti codice CER 18.01.03 rasoi, 18.01.04 guanti monouso, 08.03.17 toner, 18.01.09 medicinali, in (OMISSIS).

2. Gli imputati hanno presentato un ricorso in appello articolato su quattro motivi.

Con il primo motivo, deducono che l'Isola felice società cooperativa era una comunità alloggio autorizzata ai sensi della L.R. Regione siciliana n. 22 del 1986 per l'assistenza di soggetti affetti da disabilità psichica. Sostengono che, non facendo parte del Servizio sanitario nazionale nè essendo convenzionati con lo stesso, non potevano rispondere del reato loro ascritto.

Con il secondo motivo, denunciano l'ingiustizia della sentenza, perchè aveva valutato erroneamente i risultati dell'istruttoria dibattimentale. Il reato contestato era stato escluso con riferimento ai rifiuti sanitari pericolosi (rasoi e toner) ed integrato con riferimento ai guanti monouso ed ai farmaci. La sentenza impugnata era fondata sull'assunto erroneo secondo cui la classificazione di "rifiuto sanitario" dipendeva solo dal tipo di prodotto e/o rifiuto, a prescindere dall'uso. Era stata questa la tesi sostenuta dal teste Calcagna, ispettore del corpo forestale, che aveva effettuato il controllo e redatto la notizia criminis. Precisano che l'infondatezza dell'assunto era evidente perchè non tutti i guanti monouso adoperati nelle strutture sanitarie erano rifiuti soggetti a particolare disciplina. Il D.Lgs. n. 152 del 2006, n. 152, stesso allegato D), parte IV, aveva escluso dalla categoria dei rifiuti sanitari tutti quelli che non provenivano da un trattamento terapeutico, come ad esempio i rifiuti di cucina e ristorazione. Anche a voler ritenere applicabile alle comunità alloggio la disciplina prevista per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie, non si poteva prescindere, ai fini della configurazione del reato contestato, dall'accertamento dell'uso dei guanti, perchè, se questi non erano stati utilizzati nel trattamento terapeutico, non erano soggetti alla disciplina dello smaltimento dei rifiuti sanitari. I guanti adoperati

ad altri fini e non connessi al trattamento terapeutico erano dei meri "rifiuti urbani" e non erano soggetti alla disciplina dei rifiuti sanitari. Nella specie era stato accertato che i guanti non venivano usati per la somministrazione della terapia che era solo orale. Quanto allo smaltimento dei farmaci scaduti, il teste aveva riferito che erano collocati in contenitori presso la farmacia in cui erano acquistati. La quantità di farmaci da smaltire era esigua perchè la comunità ospitava solo dieci pazienti e non era possibile fare scorta di medicinali per questo tipo di patologie.

In subordine, lamentano la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. ricorrendone tutti i requisiti.

In ulteriore subordine, evidenziano che la pena inflitta era sproporzionata siccome non erano state concesse le attenuanti generiche, di cui invece erano meritevoli. Chiedono pertanto l'assoluzione, in subordine la non punibilità dei reati, in ulteriore subordine l'applicazione dell'ammenda nella misura minima edittale con conseguente riduzione per effetto dell'applicazione delle attenuanti generiche.

Con ordinanza del 5.10.2017 la Corte d'appello di Palermo ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte essendo stata impugnata una sentenza inappellabile.

Motivi della decisione

3. I ricorsi sono fondati.

Il D.Lgs. n. 152 del 2006, n. 152, art. 227, comma 1, lett. b), non tocca la disciplina specifica dei rifiuti sanitari di cui al D.P.R. n. 254 del 2003, con la conseguenza che si rende necessario prima accertare in fatto le caratteristiche concrete della struttura di cui al procedimento e poi individuare il regime normativo applicabile al trattamento dei rifiuti. Tale tema, assolutamente centrale, è stato del tutto pretermesso dal Giudice, sicchè s'impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per il relativo accertamento. La valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicazione dell'art. 131-bis c.p., nonchè delle circostanze attenuanti generiche è da ritenersi assorbita dalla questione di merito.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Agrigento.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2018